Dr.ssa Margherita Gallizia di Vergano Notaio 20090 Cesano Boscone - Via Isonzo n.6 Tel.0245864121 Fax 024585636 20123 Milano - Via Cappuccio n.16 Tel. 028692979 Fax 0286452720

N. 3832/2160 REP.

MODIFICA DI STATUTO DI ONLUS REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2006 (duemilasei) il giorno 11 (undici) dicembre, alle ore 12.20 (dodici e venti minuti). In Milano, in Via Cappuccio, 16 Avanti a me dr. Margherita Gallizia di Vergano, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti: PAPAGNI ANGELA, nata a Bisceglie (GRASSINI RENATO, nato a Nerviano (MI) I' r , di cittadinanza Italiana; Gı SERRI ALESSANDRO nato a Cagliari il 2 T. S. .. ._ , di cittadinanza Italiana. FONTANA VALENTINO ALESSANDRO nato a Busto Garolfo (Mi) il di cittadinanza ir. italiana, che interviene in proprio e quale procuratore speciale di: OLIVARI BARBARA nata a Cagliari il cittadinanza Italiana, in forza di procura speciale autenticata il 5 dicembre 2006 n. 36501 rep. notaio Pier Franco Princivalle, notaio in Cagliari, che in originale si allega al presente atto sotto "B". della cui identità personale sono certo, che intervengono a questo atto quali Soci fondatori della Associazione denominata " ELLIOT SOCCORSO ONLUS" siglabile "E. S. ONLUS", con sede legale in MILANO, Via. Lago di Nemi, 25, organizzazione di volontariato costituita con mio atto 1° ottobre 2004 n. 2662/1387 rep. registrato a Milano il 18.10.2006 n. 102755 serie 1, C.F.: 04549330969, iscritta all'Anagrafe ONLUS il 12 novembre 2004 al n. 2547 prot., i quali stipulano quanto segue: a seguito di processo verbale di constatazione del 16 novembre 2006 da parte dell'Agenzia delle Entrate di Milano 5 deliberano all'unanimità di adeguare gli articoli 10) e 11) dello statuto sociale escludendo l'intervento in assemblea e il voto per delega ai soci modificando così gli stessi articoli con il nuovo testo che segue: "Art. 10 - Validità dell'Assemblea

L'assemblea di tutti i Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio. Ogni socio ha diritto ad un voto per sè stesso. In seconda convocazione, l'assemblea di tutti i soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, nei limiti indicati al primo

L'assemblea dei Soci Fondatori è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti in proprio.

Art. 11 – Votazioni

Entrambe le assemblee deliberano a maggioranza assoluta dei

Registrato a Milano 5

1127.12 2006

aln. 9211

€uro 3,77

Serie 4

presenti.

Le delibere di modifica dello statuto e del regolamento sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea."

Sempre all'unanimità l'assemblea dei Soci fondatori delega al Presidente del Consiglio Direttivo i poteri per adottare quelle modifiche di natura non sostanziale che fossero richieste per il perfezionamento formale di quanto deliberato.

Si allega sotto la lettera "A" lo statuto aggiornato della associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.50 (dodici e cinquanta minuti).

Richiesto, ho steso quest'atto, l'ho letto alle parti che con me lo sottoscrivono.

Omessa la lettura degli allegati per esonero delle parti.

Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno consta di un foglio occupato per quattro pagine.

Firmato: Grassini Renato, Serri Alessandro, Papagni Angela, Fontana Valentino Alessandro, Margherita Gallizia di Vergano.

Allegato "A" dell'atto 11.12.2006 n. 3832/2160 Rep.

STATUTO ASSOCIAZIONE ELLIOT SOCCORSO - ONLUS Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' stata costituita ai sensi della legge n. 266/1991 una associazione apolitica e senza scopo di lucro, denominata "ELLIOT SOCCORSO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", siglabile " E.S. ONLUS". La ELLIOT SOCCORSO - ONLUS è una libera associazione, indipendente da partiti, istituzioni, organizzazioni politiche e religiose, ispirata ai principi della democrazia e della solidarietà, costituitasi senza fini di lucro, con lo scopo di abolire

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Lago di Nemi n. 25. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

qualunque forma di violenza e sfruttamento verso gli animali.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Oggetto e scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente il fine della solidarietà sociale, attraverso la tutela della natura e dell'ambiente.

Premesso che:

gli animali hanno un valore in sé che li rende soggetti morali portatori di diritti da tutelare, assolutamente svincolati dagli interessi dell'uomo;

l'animale è un essere vivente al pari dell'uomo, in un rapporto paritetico di diritti e di doveri;

l'Associazione si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale, con il superamento del principio che l'uomo possa disporre a proprio piacimento e tornaconto della vita degli animali;

Abolire ogni forma di violenza e sfruttamento verso gli animali;

Favorire la realizzazione di canili e gattili e di strutture idonee all'assistenza e cura degli animali di ogni genere, anche finanziando strutture già esistenti o in fase di realizzazione;

Favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche animaliste ed ambientali:

Favorire l'integrazione e la collaborazione con servizi ed enti pubblici e privati che operano nel settore animale, ambientale e delle minoranze;

Promuovere, disciplinare ed organizzare attività di tutela dei diritti degli animali.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione adotterà tutti i metodi democratici non in contrasto con i principi dell'Associazione stessa: rapporti con i mass-media; promozione ed organizzazione di attività ed eventi e altre azioni non violente; convegni; conferenze; presentazione di proposte e disegni di legge; referendum; raccolta firme; collaborazione con strutture, enti ed associazioni pubbliche e private; diffusione di materiale di propaganda; etc.

- 2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.
- 3. L'Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti alla tutela dei diritti degli animali, può farsi promotrice di attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;

contributi da parte di associati;

contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

elargizioni, donazioni e lasciti testamentari di persone fisiche;

rimborsi derivanti da convenzioni:

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali nei limiti consentiti dalla legge;

avanzi netti di gestione.

- 2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori nella complessiva misura di € 12.000,00 (dodicimila=). Tali versamenti sono comunque a fondo perduto; in nessun caso (compresi lo scioglimento dell'Associazione, l'esclusione o la morte dell'associato) si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato per il fondo dotazione.
- 3. Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota associativa di

versamento minimo, da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa.

4. Le quote associative ed i contributi comunque denominati sono intrasmissibili anche in caso di morte e non rivalutabili.

Art. 6 - Soci

- 1. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: .
- Fondatori
- Onorari
- Ordinari
- 2. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche senza limitazioni di cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, stato civile, o altre analoghe limitazioni. Tutti i soci concorrono, ognuno secondo le proprie capacità, al raggiungimento dei fini statutari e alla crescita dell'Associazione stessa. I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione, in osservanza dei regolamenti e dello statuto della stessa.
- 3. L'adesione all'Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente. L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del consiglio direttivo. Il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente già versata.
- 4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- **5.** Perdita della qualifica di socio: automaticamente per i soci ordinari, per mancato versamento della quota associativa annuale; per tutti i soci, per dimissioni scritte a mezzo raccomandata a/r, indirizzate al consiglio direttivo, con decorrenza dalla data della comunicazione; per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi, con effetto dalla data di ricevimento della raccomandata a/r di notifica. Le dimissioni o le esclusioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.
- **6.** I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione; i soci ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione attraverso il versamento della quota annuale; i soci onorari sono coloro che vengono nominati dall'assemblea su segnalazione del consiglio direttivo.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea di tutti i Soci;
- 2) l'Assemblea di tutti i Soci Fondatori;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Presidente;
- 5) il Vice Presidente;

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 8 - Composizione delle Assemblee

L'Assemblea di tutti i Soci è composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con il versamento della quota annuale, ed iscritti da almeno tre mesi dalla data di convocazione.

dal Presidente L'Assemblea di tutti i Soci è presieduta dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente o in sua assenza da un associato designato dall'Assemblea stessa. Vengono altresì designati un segretario incaricato di redigere il verbale e due scrutatori, se necessari. L'assemblea di tutti i Soci determina le linee regolamenti dell'associazione. approva guida dell'attività dell'Associazione ed il bilancio preventivo e consuntivo. L'assemblea dei Soci Fondatori elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, delibera sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Il verbale dell'assemblea straordinaria che delibera modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, è redatto da un Notaio.

Art. 9 - Convocazione

Entrambe le assemblee si riuniscono su convocazione del Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno.

Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell'associazione almeno quindici giorni prima rispetto alla data della convocazione dell'assemblea. Con le stesse modalità può essere convocata una assemblea di tutti i Soci o dei Soci Fondatori su delibera del consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli associati. L'assemblea di tutti i Soci deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 10 - Validità dell'Assemblea

L'assemblea di tutti i Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio. Ogni socio ha diritto ad un voto per sè stesso. In seconda convocazione, l'assemblea di tutti i soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, nei limiti indicati al primo comma.

L'assemblea dei Soci Fondatori è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti in proprio.

Art. 11 - Votazioni

Entrambe le assemblee deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

Le delibere di modifica dello statuto e del regolamento sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

Art. 12 - Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

Art. 13 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata dal un consiglio direttivo composto da un minimo di due a un massimo di undici membri eletti dall'assemblea dei soci fondatori tra i propri componenti. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.



Il consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri (anche a mezzo fax, e-mail, telegramma), a cura del Presidente, sette giorni prima della data di convocazione o entro i due giorni antecedenti in casi di urgenza.

Art. 14 - Durata e funzioni

Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea dei Soci fondatori per gravi motivi.

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, la gestione ordinaria e straordinaria, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea di tutti i Soci.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 15 - II Presidente

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio, stipula le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti. Il Presidente sottoscrive il verbale delle assemblee curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Art. 16 - I beni

I beni dell'Associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 17 - Erogazioni, donazioni e lasciti, convenzioni

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e le donazioni ed accettare con beneficio d'inventario lasciti testamentari. Questi sono accettati in armonia con le finalità statutarie dell'ente. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 - Bilancio

Al termine dell'esercizio il consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea di tutti i soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta assembleare perché gli associati ne possano prendere visione. In sede di approvazione del bilancio consuntivo può essere presentato ed approvato il preventivo dell'anno in corso.

Art. 20 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, gli avanzi, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fihi di pubblica utilità, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e della lettera f) dell'art. 10 del DLgs n. 460/97.

Art. 22 - Libri dell'Associazione

Dovranno essere tenuti a norma di legge i seguenti libri: libro degli associati; libro dei verbali delle assemblee; libro dei verbali del consiglio di amministrazione; libri contabili ed amministrativi richiesti dalla legislazione vigente. I libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

Art. 23 – Regolamenti

I regolamenti interni dell'Associazione, predisposti e presentati dal consiglio direttivo, dovranno essere approvati dall'assemblea di tutti i Soci.

Art. 24 - Dipendenti e Collaboratori

Gli associati prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti previsti dal quarto comma dell'art. 3 della legge 266/1991.

Art. 25 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazione ed alla legislazione vigente in materia di organizzazioni di volontariato e di Onlus.

Firmato: Grassini Renato, Serri Alessandro, Papagni Angela, Fontana Valentino Alessandro, Margherita Gallizia di Vergano.